

**ISMETT
ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E TERAPIE
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
IRCCS
PALERMO**

**Capitolato Speciale d'Oneri per le forniture triennali di dispositivi medici per cardiologia
interventistica
Gara n 6584664. Codici CIG indicati nell'Allegato n. 1**

Capitolo 1 – Oggetto dell'Appalto

Il presente capitolato ha per oggetto la procedura di aggiudicazione, in novantadue lotti separati ciascuno dei quali indivisibile, delle forniture dei dispositivi medici per cardiologia interventistica specificamente descritti nell'Allegato n. 1.

Si fa presente che, in relazione ai lotti dal n. 30 al n. 55, ai lotti nn 73, 74 e 76 e ancora i lotti dal n. 89 al n. 92, le forniture avverranno con la modalità del "conto deposito". L'Impresa aggiudicataria di ciascuno dei predetti lotti sarà pertanto tenuta a costituire il conto deposito secondo il corredo indicato allo stesso Allegato n. 1. Per i restanti lotti le forniture avverranno in somministrazione ordinaria. Il presente Capitolato Speciale d'Oneri – unitamente agli allegati allo stesso – disciplina inoltre i contenuti specifici dell'intero rapporto contrattuale. L'appalto di che trattasi intende soddisfare una necessità dell'Istituto Mediterraneo Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione di Palermo, Organismo di Diritto pubblico (di seguito ISMETT) e deve essere eseguito nella città di Palermo. CPV 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari.

I contratti avranno la durata di tre anni ferma restando la facoltà di ISMETT, qualora necessario per garantire la continuità e la regolarità degli approvvigionamenti nelle more della reiterazione della procedura di gara, di prorogarne il termine di scadenza fino a 120 giorni, alle medesime condizioni contrattuali, dandone preventivo avviso al fornitore che sarà pertanto tenuto a continuare le forniture per tutto il periodo di proroga senza interruzioni di sorta.

Si precisa che ISMETT si riserva, in alternativa alla proroga di cui sopra, la facoltà di concordare con una o più delle Imprese aggiudicatarie, il rinnovo del contratto alle medesime condizioni o a condizioni migliorative, per un periodo di ulteriori 3 anni dalla prima scadenza, qualora risulti vantaggioso per ISMETT dal punto di vista tecnologico ed economico.

ISMETT ha la facoltà di recedere dai contratti stipulati in esito alla presente procedura, in qualsiasi momento nel corso della sua durata, ai sensi della norma di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1373 e 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. Tale facoltà non è concessa al fornitore.

Si precisa che ISMETT potrà, altresì, in deroga alle previsioni del citato art. 1671 del codice civile, recedere dal contratto di che trattasi, nel caso di disponibilità di convenzioni CONSIP o delle Centrali di Committenza Regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico rispetto a quelle del contratto medesimo qualora l'aggiudicatario, a riguardo interpellato, non offra, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, la disponibilità a proseguire la fornitura alle condizioni di maggior vantaggio economico. In caso di diniego o silenzio dell'aggiudicatario interpellato, il recesso di ISMETT dal contratto non comporterà a carico di ISMETT medesimo alcun onere né per mancato guadagno né per spese sostenute né ad alcun altro titolo. Sono fatti salvi i casi in cui lo strumento aggregato di Consip o della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana coprano materie ad adesione obbligatoria ex DPCM 24 dicembre 2015; in queste ipotesi il recesso di ISMETT per effetto dell'attivazione dell'iniziativa aggregata è incondizionato. RUP della presente procedura è la dott.ssa Rosaria Cataldo, Direttore del Dipartimento Acquisti e Gestione Materiali di ISMETT.

Le forniture di cui al presente capitolato saranno aggiudicate in esito all'espletamento di procedura aperta ex d. lgs n. 50 del 18 aprile 2016 in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto all'art. 95, comma 2, del predetto decreto.

L'importo di spesa complessivo presunto per il triennio ammonta, globalmente per l'insieme dei lotti in gara, ad **euro 11.909.914,93 oltre IVA.**

Avendo riguardo all'ipotesi di eventuale rinnovo, l'importo massimo pagabile sulla base dell'insieme dei contratti di che trattasi ammonta ad **euro 23.819.829,80 oltre IVA.**

I suddetti importi sono altresì comprensivi dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, da evidenziare espressamente in sede di presentazione dell'offerta economica da parte di ciascun concorrente.

Trascorsi i termini previsti dal D. Lgs 50 del 18.04.2016 e s.m.i., art. 32, commi 9 e 11, sarà cura di ISMETT contattare l'impresa aggiudicataria per la formalizzazione del vincolo contrattuale e l'effettiva decorrenza del contratto.

Tuttavia ISMETT si riserva, durante il termine dilatorio di cui al comma 9 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 11 del citato art. 32, l'esecuzione in urgenza ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata delle prestazioni dell'appalto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che l'appalto medesimo è destinato a soddisfare.

Capitolo 2 – Caratteristiche della fornitura, dei servizi accessori di assistenza, manutenzione e di formazione del personale

L'Allegato n. 1 indica, per ciascuno dei 92 lotti di fornitura indivisibile e suscettibile di aggiudicazione separata, le voci oggetto del lotto, le caratteristiche tecnico-funzionali indicative, le descrizioni dei beni, i consumi presunti triennali, la modulazione del relativo conto deposito – laddove richiesto - nonché l'importo presunto triennale massimo di spesa. I codici CIG sono indicati, distintamente per ciascun lotto, nel predetto Allegato n. 1. Le caratteristiche tecnico-funzionali riportate nell'Allegato n. 1 s'intendono indicative e pertanto potranno essere ammessi alla valutazione qualitativa anche prodotti non perfettamente coincidenti con quanto richiesto purché equivalenti dal punto di vista funzionale e delle performance garantite. In particolare, laddove nell'Allegato n. 1 eventualmente compaia il riferimento a modelli specifici di marche determinate e a nomi commerciali propri di determinati marchi devono intendersi accompagnati dall'inciso "tipo" e sono funzionali unicamente a fornire a tutte le Imprese interessate solo ed esclusivamente un'indicazione del tipo di bene e del tipo di funzionalità occorrenti; verranno conseguentemente ammessi alla gara e alla valutazione tecnica anche prodotti diversi da quelli specificamente richiamati purché nell'offerta tecnica il concorrente dimostri che le soluzioni proposte ottemperino in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

L'Impresa concorrente dovrà formulare l'offerta, distintamente per uno o più dei 92 lotti in gara, avendo riguardo alle quantità dei prodotti richiesti in corrispondenza del lotto considerato. Laddove un lotto contempli più voci (unicamente i lotti 65 e 85) o più misure l'offerta è ammessa solo qualora contempli l'intero novero delle voci e delle misure del lotto. Si segnala comunque che anche le misure riportate nell'Allegato n. 1 devono intendersi indicative e che pertanto verranno ammesse anche offerte contemplanti misure leggermente diverse dalla richiesta purché l'intero novero delle misure richieste sia funzionalmente rappresentato.

Laddove i lotti contemplino più voci (unicamente i lotti 65 e 85), ciascun concorrente indicherà un prezzo unitario distinto per ciascuna delle voci. Il totale offerto che verrà preso in considerazione sarà costituito dalla somma dei prodotti di ciascun prezzo unitario per il quantitativo indicato nell'Allegato n. 1 per ciascuna voce.

Laddove invece i lotti non contemplino voci distinte ma solo misure differenti il prezzo unitario offerto da ciascun concorrente deve essere unico.

I prodotti offerti devono essere rispondenti a tutte le disposizioni legislative vigenti nel settore di che trattasi e relative all'autorizzazione alla produzione, all'importazione, alla commercializzazione nonché alle direttive del Ministero della Sanità vigenti.

Tutti i dispositivi devono rispondere ai requisiti previsti dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modificazioni e, quindi, in possesso di marcatura di conformità CE per tale normativa (direttiva CEE n.93/42).

I contenitori (bustine, scatole, ecc.) devono altresì essere conformi a quanto previsto dalla direttiva CEE n.93/42 nonché a tutte le normative in materia vigenti o che entreranno in vigore nell'arco della durata dei contratti.

Tutti i prodotti devono essere confezionati in idonei imballaggi secondo procedure appropriate, in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione ed il facile immagazzinamento.

Le iscrizioni indicanti la data di produzione/sterilizzazione, il metodo di sterilizzazione e la relativa scadenza (per i prodotti dichiarati sterili), il numero di lotto, dovranno apparire immediatamente decifrabili e presenti sia sulla confezione esterna che interna.

I confezionamenti dovranno contenere tutte le informazioni richieste dalla normativa CEE 93/42.

Ai fini di ottemperare ad uno degli standard (precisamente il GLD 7.1) dell'accreditamento JCI nella sezione denominata Supply Chain Management, ISMETT richiederà a ciascuna Impresa aggiudicataria di produrre dichiarazione post vendita a comprova della sicurezza e della tracciabilità della catena di distribuzione, a partire dal produttore fino alla consegna presso ISMETT, dei prodotti oggetto di aggiudicazione.

La dichiarazione post vendita dovrà in particolare contenere:

- breve descrizione dell'azienda di produzione
- sede di produzione
- certificazioni dei sistemi di qualità sulla produzione, sterilizzazione e sicurezza nel rispetto delle norme di buona fabbricazione
- riferimenti Ufficio Gare, Ufficio Clienti e Ufficio Qualità
- descrizione del servizio di assistenza post-vendita
- tempi di intervento dalla chiamata di assistenza
- descrizione dettagliata delle modalità e della tempistica di gestione delle forniture
- le sedi dei magazzini intermedi se sussistenti
- indicazione del soggetto che effettua il trasporto (produttore medesimo o soggetto terzo)
- il tempo intercorrente tra i vari passaggi con il dettaglio di ogni singolo passaggio del bene in oggetto fino alla consegna ad ISMETT
- Se la consegna avvenisse tramite intermediari, dovranno essere prodotte le relative certificazioni e dichiarazione post vendita.

Rientra tra gli obblighi a carico del fornitore l'erogazione di formazione ed eventualmente assistenza al personale medico e infermieristico di ISMETT all'uso del dispositivo oggetto di aggiudicazione.

3

Capitolo 3 – Tempi di consegna e oneri accessori

Con riferimento a tutti i **lotti di gara, ad eccezione dei lotti dal n. 30 al n. 55, dei lotti nn 73, 74 e 76 e ancora dei lotti dal n. 89 al n. 92** la consegna dovrà avvenire con somministrazione ordinaria come segue.

I prodotti oggetto di ciascun contratto dovranno essere forniti periodicamente, in soluzioni ripartite nel corso della validità del contratto, nei quantitativi e con le periodicità indicate negli ordini di fornitura. Non è ammessa la consegna in unica soluzione dei quantitativi indicati negli allegati che comunque devono considerarsi meramente indicativi. Al momento della consegna, i prodotti devono avere **una validità residua non inferiore ai 2/3 della durata di validità complessiva del prodotto alla produzione.**

Le ordinazioni di quanto oggetto del contratto saranno effettuate con ordini scritti a firma del competente funzionario delegato agli acquisti per ISMETT, per le quantità e le qualità di volta in volta occorrenti. In caso di urgenza le ordinazioni potranno essere conferite anche telefonicamente dal Responsabile del competente servizio ISMETT e del Dipartimento Acquisti e Gestione Materiali e la consegna del prodotto dovrà avvenire entro le successive 24 ore solari; in tal caso dovranno essere comunque confermate per iscritto come sopra detto entro il primo giorno lavorativo successivo. ISMETT non risponderà delle consegne eseguite a fronte di ordinazioni conferite in modi diversi da quelli sopra indicati.

Le consegne di quanto ordinato, salvo i casi di urgenza, dovranno essere fatte nei luoghi, nei giorni e nelle ore indicate nelle ordinazioni entro **7 giorni solari** dalla data del ricevimento delle stesse – data attestata dalla trasmissione fax - e comunque in tempo utile a soddisfare le esigenze di ISMETT. Detto termine è da intendersi, al fine dell'esecuzione della fornitura, "termine essenziale".

Nel caso in cui non fosse possibile, per qualsiasi ragione, evadere l'ordine entro i termini sopra indicati, si fa obbligo all'Impresa fornitrice di darne formale comunicazione scritta, via fax, sia al competente servizio ISMETT richiedente che all'Ufficio Acquisti di ISMETT. **La mancata comunicazione delle legittime ragioni per le quali non è possibile evadere l'ordine entro il termine richiesto costituirà, a tutti gli effetti di legge, "interruzione di pubblica fornitura".**

E' esclusa, da parte dell'Impresa aggiudicataria, la pretesa di un "minimo d'ordine" ai fini dell'evasione dell'ordine di fornitura. L'ordine di fornitura dovrà essere evaso in ogni caso indipendentemente dall'importo del medesimo. La mancata evasione dell'ordine dovuta a pretese di "minimo d'ordine" verrà considerata, a tutti gli effetti di legge, "interruzione di pubblica fornitura".

L'Impresa è tenuta a dare immediata comunicazione scritta via fax all'Ufficio Acquisti (fax 091.2192582) in tutte le ipotesi in cui il prezzo riportato nell'ordine non sia, per qualsivoglia ragione, corretto (ad es. errore materiale incorso nella redazione dell'ordine, ecc.).

L'impresa affidataria si impegna inoltre:

- a ritirare, in caso di mancato utilizzo da parte di ISMETT, i prodotti che abbiano una validità residua pari ad almeno 1/3 della validità complessiva; in tal caso, a seconda delle circostanze, ISMETT chiederà, e l'Impresa sarà tenuta ad adeguarsi a detta richiesta, in alternativa o l'emissione di nota di credito o la sostituzione con identici prodotti con validità residua almeno corrispondente ai 2/3 della validità complessiva del prodotto;
- a segnalare entro 24 ore solari dalla pubblicazione eventuali disposizioni ministeriali che dispongano il ritiro o la sospensione dall'impiego del prodotto;
- ad assicurare un rapido intervento, entro 12 ore lavorative, a richiesta di ISMETT, per problematiche inerenti l'impiego dei dispositivi medici forniti;
- ad assicurare ad ISMETT tutte le informazioni, pubblicate su banche dati, relative sia ai prodotti offerti che a quelli eventualmente non in gara;
- ad indicare il nominativo della persona referente di area, disponibile a recarsi presso ISMETT per informazioni tecnico-scientifiche sui vari prodotti commercializzati dall'Impresa concorrente, specificandone la qualifica;
- ad assicurare la presenza di un collaboratore scientifico in zona;
- a fornire gratuitamente, durante tutta la durata del contratto, i presidi non monouso, eventualmente, necessari per l'utilizzo del prodotto qualora non siano stati specificamente descritti nell'Allegato n. 1;
- impegnarsi a concordare eventuali calendarizzazioni di ordini qualora ISMETT lo ritenga necessario.

Con riferimento ai lotti di gara dal n. 30 al n. 55, ai lotti nn 73, 74 e 76 e ancora ai lotti dal n. 89 al n. 92, la consegna dovrà avvenire con la modalità del "conto deposito".

In particolare, per tutti tali lotti le imprese aggiudicatarie dovranno costituire, entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di decorrenza del contratto, i corredi di conto deposito secondo i quantitativi descritti all'Allegato n. 1.

ISMETT metterà a disposizione delle imprese aggiudicatarie un luogo per lo stoccaggio dei prodotti e indicherà una persona di riferimento che, per conto di ISMETT, interloquirà con i fornitori per la gestione dei conti deposito. I beni oggetto del corredo rimarranno di proprietà del fornitore fino al momento dell'utilizzo del bene da parte di ISMETT o comunque fino al momento dell'apertura della confezione sterile da parte di ISMETT medesimo.

In corrispondenza dell'utilizzo di ciascun dispositivo medico, il Servizio Emodinamica di ISMETT trasmetterà al fornitore, via e-mail o via fax in base agli accordi operativi che saranno intervenuti, un report di impianto o di utilizzo del bene con la specifica del riferimento dell'articolo e del numero di lotto per ciascuno dei prodotti utilizzati. Il report conterrà la fustella adesiva asportata dalla confezione di ciascun dispositivo medico utilizzato. Il Servizio Emodinamica di ISMETT invierà il medesimo report anche al Dipartimento Acquisti e Gestione Materiali. Solo successivamente alla ricezione del sopra detto report, il fornitore emetterà fattura per i prodotti effettivamente consumati. Il Dipartimento Acquisti e Gestione Materiali provvederà a porre in essere la procedura amministrativa necessaria a finalizzare il pagamento del dispositivo medico effettivamente impiantato, pagamento che interverrà entro 60 giorni data ricevimento fattura.

Dal momento della ricezione del report di impianto, decorrerà, a carico del fornitore, il termine di 24 ore solari per la reintegrazione del corredo mediante consegna della specifica misura impiegata. Qualora il report venga ricevuto dal fornitore nella giornata di venerdì o in una giornata prefestiva, il termine entro cui deve essere consegnato il dispositivo medico a reintegrazione del corredo è sempre costituito dalle ore 10.00 del primo giorno lavorativo successivo.

Con cadenza bimestrale, il fornitore avrà il diritto di accedere alla sede ospedaliera di ISMETT per la verifica dello stato quali-quantitativo del corredo del conto deposito di sua proprietà. Detto accesso dovrà avvenire previ accordi con il referente che ISMETT avrà cura di individuare e comunicare al fornitore medesimo in sede di formalizzazione del contratto. E' precluso al fornitore l'accesso alla sede clinica di iniziativa propria o previ accordi diretti con il personale utilizzatore.

Il fornitore è tenuto al monitoraggio e alla verifica costante, in remoto e tramite i suddetti accessi, delle date di scadenza dei prodotti del corredo di conto deposito e si impegna a sostituire tempestivamente i prodotti con scadenza residua inferiore a 60 giorni con prodotti identici aventi scadenza non inferiore ai 2/3 della scadenza complessiva. ISMETT non potrà essere chiamato a rispondere né tantomeno a pagare i beni oggetto del corredo che dovessero scadere inutilizzati presso ISMETT per inerzia del fornitore o per qualsivoglia altra circostanza.

Al momento della consegna, i prodotti devono avere una validità residua non inferiore ai 2/3 della durata di validità complessiva del prodotto.

ISMETT si impegna a trattare con la massima cura e con la diligenza del buon padre di famiglia i dispositivi medici del corredo di proprietà del fornitore garantendo agli stessi un'adeguata collocazione all'interno della sede ospedaliera e un monitoraggio costante dello stato di conservazione in cui si trovano. ISMETT si impegna a rimborsare al fornitore il dispositivo danneggiato e reso inutilizzabile per dolo o colpa grave di ISMETT e dei suoi operatori.

Nell'offerta tecnica, tra le altre cose, l'Impresa concorrente indicherà i recapiti fax e email dell'ufficio preposto alla ricezione dei report di impianto e al reintegro dei corredi. ISMETT intende infatti avvalersi, per l'inoltro dei report, a propria discrezione di entrambe le modalità e l'Impresa concorrente è tenuta ad accettare la ricezione dei report anche via email.

Nel caso in cui non fosse possibile, per qualsiasi ragione, reintegrare il corredo entro i termini sopra indicati, si fa obbligo all'Impresa fornitrice di darne formale comunicazione scritta via fax all'Ufficio Acquisti di ISMETT (fax 091.21.92.582) e al referente che sarà indicato in sede di formalizzazione del contratto. La mancata comunicazione delle legittime ragioni per le quali non è possibile procedere al reintegro entro il termine richiesto costituirà, a tutti gli effetti di legge, **“interruzione di pubblica fornitura”**.

Tutti i prodotti forniti, per entrambe le suddette modalità di somministrazione (ordinaria e in conto deposito), dovranno essere accompagnati dai regolari documenti di consegna previsti dalla legge e dovranno essere posti franco di ogni spesa ed a rischio del fornitore presso il luogo di consegna (franco destino).

Il documento di trasporto deve essere emesso per singola consegna.

Il documento di trasporto dovrà indicare oltre alla ragione sociale del fornitore

- il luogo di consegna dei prodotti
- la causale della consegna
- la descrizione analitica dei singoli prodotti con indicazione del lotto e della scadenza.

Copia del documento di trasporto verrà resa al fornitore con annotate in calce eventuali osservazioni relative alla fornitura cui il documento si riferisce.

In fase di consegna dovranno essere scrupolosamente osservate le norme generali e speciali che disciplinano il trasporto delle merci fornite.

L'impresa affidataria si impegna inoltre:

- a segnalare alla Direzione Sanitaria (fax 091.21.92.244) e al Direttore Acquisti (scataldo@ismett.edu), entro 24 ore solari dalla pubblicazione, eventuali disposizioni ministeriali che dispongano il ritiro o la sospensione dall'impiego del prodotto;
- ad assicurare un rapido intervento, entro 12 ore lavorative, a richiesta del competente personale di ISMETT, per problematiche inerenti l'impiego dei prodotti forniti;
- ad assicurare agli utilizzatori ISMETT dei prodotti forniti tutte le informazioni, pubblicate su banche dati, relative sia ai prodotti offerti che a quelli eventualmente non in gara;
- ad assicurare la presenza di un collaboratore scientifico in zona (in caso di aggiudicazione verrà richiesta l'indicazione del nominativo), disponibile a recarsi presso gli utilizzatori ISMETT dei prodotti forniti per informazioni tecnico-scientifiche sui vari prodotti commercializzati dall'Impresa concorrente, per fornire letteratura tecnico-scientifica di aggiornamento e anche corsi di qualificazione professionale senza ulteriori oneri a carico ISMETT

Capitolo 4 - Controllo delle forniture

All'atto della consegna verrà eseguito dal personale preposto al ricevimento delle merci il solo controllo quantitativo logisticamente effettuabile in relazione alla tipologia dei prodotti forniti e alle loro modalità di confezionamento. I controlli quantitativi dettagliati, nonché quelli qualitativi, in quanto non espletabili al momento della consegna, verranno effettuati in momenti successivi, anche in sede di effettivo utilizzo dei prodotti forniti. Pertanto la firma apposta sui documenti di consegna al momento della consegna dal personale preposto al ricevimento delle merci ha esclusivamente valore di dichiarazione di "avvenuta ricevuta" del numero di colli e non di corrispondenza delle quantità, delle tipologie e della qualità indicate sui documenti di consegna a quelle effettivamente consegnate. Il controllo e l'accettazione delle merci eseguiti come detto sopra non sollevano tuttavia i fornitori dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti delle merci fornite. Le consegne di merci in cattivo stato di conservazione o non rispondenti alle richieste ricevute o comunque non idonee ad essere utilizzate secondo la loro destinazione specifica potranno essere rifiutate non solo alla consegna ma anche in momenti successivi qualora all'atto dell'impiego palesassero vizi o difetti non rilevabili o non rilevati al momento della consegna. I fornitori, per le consegne non accettate, dovranno provvedere alla loro sostituzione entro i medesimi termini di cui al capitolo 3 decorrenti dalla richiesta di sostituzione. In pendenza o in mancanza della sostituzione le merci non accettate e non ritirate rimarranno a disposizione del fornitore, a totale suo rischio, presso i depositi ISMETT senza alcuna responsabilità a carico di ISMETT medesimo per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che le merci dovessero subire nelle more della loro sostituzione.

Capitolo 5 – Provvedimenti conseguenti il controllo delle forniture e penali

Con riferimento ai lotti di gara dal n. 30 al n. 55, ai lotti nn 73, 74 e 76 e ancora ai lotti dal n. 89 al n. 92 le imprese aggiudicatarie dovranno costituire, entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di decorrenza del contratto, i corredi di conto deposito analiticamente definiti, in termini di numero di pezzi per misura, per ciascun lotto nell'Allegato n. 1; nel caso di ritardo nella costituzione del conto deposito potrà essere applicata da parte di ISMETT, previa valutazione dei motivi del ritardo, una penale pari all'1 per mille dell'importo complessivo di aggiudicazione IVA esclusa per ciascun giorno di ritardo, salvo il rispetto dei limiti massimi eventualmente previsti dalla legge. Nel caso di ritardo superiore a 20 giorni solari ISMETT si riserva di risolvere il contratto e scorrere la graduatoria per l'individuazione del nuovo aggiudicatario.

Nel caso il fornitore, nel corso del rapporto contrattuale, sospendesse per qualsiasi motivo le forniture, o non fosse in grado di eseguire le richieste di reintegro dei corredi di conto deposito nei quantitativi, nelle qualità e nei termini di consegna richiesti o non provvedesse tempestivamente a sostituire i beni rifiutati sia all'atto della consegna sia successivamente, sarà facoltà di ISMETT provvedere direttamente nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altri fornitori di propria fiducia, a libero mercato, addebitando al fornitore inadempiente le maggiori spese da ciò derivanti nonché l'eventuale maggior costo delle predette forniture rispetto a quello che avrebbe sostenuto se le forniture fossero state eseguite regolarmente a termini di contratto; in caso ciò non sia possibile, dopo due ritardi o disguidi arrecanti danno ad ISMETT per interruzione delle forniture, lo stesso potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Nei casi di ritardi nelle consegne dei prodotti non in conto deposito ordinati e/o nelle sostituzioni dei prodotti rifiutati o nei reintegri di conto deposito rispetto ai termini convenuti potrà essere applicata da parte di ISMETT, previa valutazione dei motivi dei ritardi, una penale a carico del fornitore inadempiente fino all'1 per mille dell'importo (IVA esclusa) dei prodotti ordinati o rifiutati per ogni giorno di ritardo nella consegna o nella sostituzione o nel reintegro, salvo il rispetto dei limiti massimi eventualmente previsti dalla legge.

Tutto quanto sopra fatto salva in ogni caso ogni altra azione che ISMETT riterrà opportuna in idonea sede intesa all'accertamento ed al risarcimento di eventuali danni derivanti dai suddetti inadempimenti.

L'ammontare delle penali e degli ulteriori danni riconosciuti a carico del fornitore sarà allo stesso direttamente addebitato mediante deduzione dai crediti vantati e, qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sul deposito cauzionale definitivo di cui al successivo cap. 10 del presente capitolato.

Capitolo 6 – Risoluzione del contratto per eccesso di penali

Qualora l'ammontare delle penali complessivamente addebitate all'aggiudicatario per le inadempienze di cui al superiore capitolo 5, superi il 10% (dieci per cento) del valore di ciascun singolo lotto aggiudicato, ISMETT si riserva la facoltà di scegliere risolvere il contratto stesso, limitatamente al lotto per il quale sono state applicate le penali, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni da ciò derivanti.

L'ammontare delle penali e degli eventuali danni riconosciuti a carico del fornitore sarà allo stesso

direttamente addebitato mediante deduzione dai crediti vantati e, qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sul deposito cauzionale definitivo di cui al presente capitolato.

ISMETT, oltre all'applicazione delle penali, si riserva il diritto di richiedere nelle sedi e con le modalità ritenute opportune il risarcimento degli eventuali maggiori danni qualora l'ammontare degli stessi venga reputato superiore alle penali applicate e applicabili.

Capitolo 7 – Fatturazione e pagamenti

Le fatture dovranno essere emesse per ogni singola consegna ed essere intestate a:

ISMETT Srl

Via Discesa dei Giudici 4

90133 Palermo

Partita IVA n. 04544550827

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a mezzo bonifico bancario a 60 gg. data ricezione fattura.

Si precisa altresì che l'Impresa aggiudicataria, **non potrà in nessun caso interrompere la fornitura, neanche nell'ipotesi di presunto mancato pagamento da parte di ISMETT di importi fatturati antecedentemente ai 60 giorni.** Un'interruzione delle forniture, anche nel caso sopra citato, equivarrebbe ad un'interruzione di pubblica fornitura, esponendo dunque l'Impresa che se ne rendesse responsabile a tutte le conseguenze civili e penali prescritte dalla legislazione italiana.

Con la partecipazione alla gara, l'Impresa concorrente si impegna, con la presentazione dell'offerta, al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 art. 3.

In tal senso, si precisa che, in sede di sottoscrizione contrattuale, l'Impresa aggiudicataria dovrà fornire l'indicazione del conto o dei conti dedicati e l'indicazione delle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sui predetti conti, pena la nullità assoluta del contratto.

Capitolo 8 – Periodo di prova e risoluzione del contratto

ISMETT si riserva un periodo di prova di sei mesi, decorrente dalla prima utilizzazione dei materiali di consumo oggetto di fornitura per ciascun lotto aggiudicato, per verificarne nella pratica clinica l'effettiva funzionalità operativa avendo riguardo alle peculiarità dei pazienti presi in carico da ISMETT e alle caratteristiche di eccellenza delle prestazioni dell'Istituto che giustificano l'attesa di elevate performance da parte dei dispositivi medici impiegati sul paziente.

Nei casi in cui il Servizio Emodinamica accerti l'inidoneità dei dispositivi medici nel senso sopraddetto, ISMETT procederà a inoltrare al fornitore una nota, adeguatamente motivata e circostanziata, di risoluzione contrattuale. Detta nota potrà pervenire al fornitore da parte di ISMETT entro sei mesi dalla prima utilizzazione. Il fornitore, ricevuta la nota, potrà motivatamente chiedere a ISMETT un prolungamento del periodo di prova offrendo eventualmente, senza alcun onere a carico di ISMETT, una integrazione di formazione all'uso del dispositivo. ISMETT potrà discrezionalmente decidere se concedere o meno la proroga del periodo di prova e, in caso affermativo, detta proroga non potrà avere una durata superiore a tre mesi.

ISMETT potrà procedere di diritto ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto e ad assicurare direttamente, a spese del fornitore inadempiente, la continuità delle forniture, con le modalità indicate al precedente capitolo 5, anche nei seguenti casi:

- in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità della fornitura e della erogazione dei connessi servizi, quali: interruzioni nell'esecuzione dell'appalto senza giustificato motivo; inosservanza delle condizioni essenziali indicate nel presente capitolato; reiterate inosservanze delle norme di legge e/o di regolamento che disciplinano la materia di che trattasi;
- qualora non vengano rispettati da parte dell'impresa aggiudicataria, i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni infortuni, ecc.;
- nel caso di mancata corresponsione da parte dell'impresa aggiudicataria, delle paghe ai propri dipendenti;
- gravi violazioni delle clausole contrattuali tali da compromettere la regolarità della fornitura e dei servizi accessori;
- in caso di subappalto del contratto non debitamente autorizzato;
- cessione del contratto, fatto salvo il disposto dell'art. 106 del D. Lgs 50/16, comma 1, lettera d), punto 2; in quest'ultima ipotesi, previa verifica della sussistenza dei presupposti stabiliti dalla legge, ISMETT potrà accettare la cessione del contratto;

- quando a carico degli affidatari sia stato avviato procedimento penale per frode o per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;
- nel caso di sottoposizione dell'Impresa aggiudicataria a fallimento o ad altra procedura concorsuale. In tal caso il contratto si riterrà risolto di pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto di ISMETT di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessazione delle forniture;
- nei casi di cui all'art. 108 del D. Lgs 50/16
- negli altri previsti dalla legge nonché da tutti i documenti della presente gara.

Inoltre, si rileva che al verificarsi, in qualsiasi momento, dei presupposti interdittivi stabiliti dal Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, ISMETT recederà dal contratto.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità delle forniture, le stesse saranno formalmente contestate al fornitore inadempiente.

Dopo n. 2 contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni del fornitore, ISMETT potrà procedere di diritto ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto come detto sopra.

Essendo l'importo presunto di gara superiore a 100 migliaia di euro, si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 20/11/2008 n. 15 come modificato dall'art. 28 comma 1 della L.R. 14/5/2009 n. 6, in caso di aggiudicazione per un importo superiore a 100 migliaia di euro, l'impresa dovrà, in caso di formalizzazione del contratto, indicare un conto corrente unico sul quale fare confluire tutte le somme relative all'appalto. L'impresa dovrà eventualmente avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative al contratto in oggetto, ivi incluse quelle inerenti le retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale e assegni circolari non trasferibili. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente punto comporta la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale.

A tal fine si chiarisce che non possono essere considerate operazioni relative al presente contratto le spese (anche di personale) che non riguardino in via esclusiva il contratto aggiudicato. Nel caso in cui l'Impresa non ritenga di rientrare nell'ambito di applicabilità della norma sopracitata, potrà limitarsi, in sede di aggiudicazione, a far pervenire a ISMETT entro i termini che saranno assegnati, una dichiarazione sottoscritta da un legale rappresentante in cui vengano specificati i motivi per i quali non risulta essere applicabile al caso concreto il disposto normativo sopra citato alla luce del chiarimento fornito.

La risoluzione del contratto si avrà anche nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

ISMETT verificherà il rispetto dei suddetti obblighi come prescritto dall'art. 2 della Legge Regionale Sicilia 20/11/2008 n. 15 al comma 3.

Capitolo 9 - Aggiornamento e revisione dei prezzi

I prezzi offerti in sede di gara resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei contratti.

E' esclusa la revisione in aumento dei prezzi convenuti salvo gli adeguamenti previsti dalle leggi applicabili. Pertanto, i corrispettivi risultanti dalle aggiudicazioni di che trattasi si intendono offerti ed accettati dal fornitore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e non potranno subire variazioni in aumento per tutta la durata del contratto.

Capitolo 10 – Garanzia provvisoria e garanzia definitiva

Per la partecipazione alla gara di cui al presente capitolato è indispensabile, a pena di esclusione:

- prestare, sotto forma di cauzione o di fideiussione provvisoria, conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 93 del D. Lgs 50/16 e smi, una garanzia pari al 2% (due per cento) della somma dei valori triennale dei lotti per i quali l'Impresa intende partecipare alla gara riportati nell'Allegato 1 al capitolato. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione

iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. **La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.** La garanzia deve avere validità per almeno duecentodieci (210) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del garante a concedere, su richiesta di ISMETT, nell'ipotesi in cui alla data di scadenza della garanzia provvisoria ancora non sia intervenuta la sottoscrizione del contratto, un rinnovo della garanzia provvisoria medesima per il periodo di ulteriori 90 giorni. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è **svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.** L'importo della garanzia è ridotto nelle ipotesi e nelle correlate misure percentuali espressamente indicate all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/16; a tal fine, ciascuna impresa concorrente dovrà produrre, unitamente alla garanzia provvisoria, apposita dichiarazione (da inserire pertanto nella busta A, ossia quella contenente la documentazione per la partecipazione alla gara) che indichi le ipotesi specifiche di riduzione dell'importo della garanzia, nonché la comprova, per ciascuna singola ipotesi di riduzione dell'importo, della ricorrenza del diritto alla riduzione medesima.

- presentare, altresì, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore (anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria) a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, e cioè la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/16, a favore di ISMETT qualora l'offerente risultasse affidatario.

La "garanzia definitiva" (art.103 comma 1 del D. Lgs 50/16), da prodursi per la sottoscrizione del contratto, è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che ISMETT dovesse pagare in più rispetto ai corrispettivi contrattuali per inadempienze del fornitore, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

L'importo della cauzione definitiva resta determinato nella misura del 10% (fatto salvo il diritto alle riduzioni dell'importo nei casi espressamente previsti dal Codice Appalti) dell'importo di aggiudicazione IVA esclusa e con gli incrementi previsti dall'art 103, comma 1, del D. Lgs. 50/16. La fideiussione può, a scelta dell'appaltatore, essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del citato decreto.

La garanzia fideiussoria definitiva deve prevedere espressamente **la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.**

Il deposito cauzionale deve avere durata tale da coprire l'intera durata contrattuale fino alla scadenza del contratto triennale. La garanzia definitiva potrà essere svincolata progressivamente secondo le disposizioni dell'art. 103, comma 5, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Non è ammessa l'esenzione dalla prestazione del deposito cauzionale definitivo.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata.

Capitolo 11 - Aggiudicazione delle forniture

L'aggiudicazione delle forniture di cui al presente capitolato avverrà in capo ad unica impresa per ciascun singolo lotto indivisibile.

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base all'elemento prezzo e ad elementi diversi dal prezzo sulla base di quanto previsto all'art. 95 comma 2 del D. leg. vo n. 50 del 18 aprile 2016, e successive modificazioni ed integrazioni.

Fatto 100 il punteggio massimo attribuibile, l'articolazione dei punti e i criteri di assegnazione saranno i seguenti:

A) Prezzo offerto: punti 50

Il punteggio relativo al punto A) verrà attribuito secondo la seguente formula:

$$P_n = 50 \times Q_o / Q_n \text{ ove}$$

P_n e' il punteggio da attribuire all'Impresa in esame

Q_n e' il corrispettivo offerto per l'intero lotto dall'Impresa in esame

Q_o e' il corrispettivo offerto dall'Impresa che ha presentato l'offerta complessivamente più bassa per l'intero lotto ed alla quale saranno attribuiti 50 punti.

B) Elementi diversi dal prezzo: punti 50

I criteri per l'attribuzione dei punti agli elementi diversi dal prezzo, per ciascun singolo lotto, sono tutti dettagliatamente indicati nell'Allegato n. 2.

Si definiscono di seguito i criteri motivazionali di assegnazione dei punteggi all'interno del range stabilito dai documenti di gara per ciascun parametro qualitativo. Ogni componente della Commissione di Gara attribuirà a ciascuno dei soprariportati criteri di valutazione un coefficiente compreso tra 0 ed 1 espresso in valori centesimali.

Il coefficiente sarà pari a 0 in corrispondenza della prestazione minima possibile mentre sarà pari ad 1 in corrispondenza della prestazione massima secondo la seguente scala di merito:

Ottimo: 1,00

Buono: 0,80

Sufficiente: 0,60

insufficiente: 0,40

inadeguato: 0,20

gravemente.inadeguato:0,00

Successivamente, per ciascun criterio di assegnazione del punteggio, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i membri della Commissione in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Ciascuna media definitiva, nonché il coefficiente 1, per l'Impresa che ha totalizzato la media più alta, verrà moltiplicato per il punteggio massimo assegnabile al criterio considerato. Si sommeranno successivamente, per ciascun concorrente, i punteggi derivanti per ciascuno dei criteri suddetti. Nell'ambito di tutte le sopradescritte operazioni, si prenderanno in considerazione esclusivamente i primi due numeri dopo la virgola e, solo nel caso in cui il terzo numero dopo la virgola sia superiore a 5, il secondo numero dopo la virgola sarà arrotondato all'unità superiore.

Si precisa che non saranno ammesse alla valutazione economica le offerte che non avranno totalizzato almeno 30 punti sui 50 previsti per gli elementi qualitativi diversi dal prezzo.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida per singolo lotto.

Capitolo 12 – Formulazione e presentazione delle offerte

Per partecipare alla gara le Imprese interessate dovranno far pervenire a ISMETT, Ufficio Protocollo, entro il termine perentorio delle **ore 12,00 del giorno 01/02/2017 plico chiuso, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante** dell'Impresa concorrente con l'indicazione all'esterno della ragione sociale dell'Impresa concorrente, dei numeri di telefono e fax della stessa e della dicitura: **"offerta per le forniture di dispositivi medici per cardiologia interventistica"**.

Sempre entro lo stesso termine e sempre a pena di esclusione dalla gara, dovrà pervenire a ISMETT, Ufficio Protocollo, **un plico separato idoneamente sigillato**, con l'indicazione all'esterno della ragione sociale dell'Impresa concorrente e della dicitura: **"campioni relativi alla gara per le forniture di dispositivi medici per cardiologia interventistica"** all'interno del quale dovranno essere inseriti, in confezione separata per ciascun lotto per il quale l'Impresa concorre che dovrà peraltro recare l'indicazione del lotto di riferimento, almeno due dispositivi di misura a scelta del concorrente. Per quanto riguarda invece il lotto 85, si richiedono due campioni per la componente monouso ed un campione per ciascun componente multiuso. Per il lotto 65 si richiedono 2 campioni per ciascuna delle due voci. Per i lotti 89-90-91 e 92 non viene invece richiesta campionatura. In quest'ultimo caso, se ritenuto necessario, la Commissione Giudicatrice potrà richiedere la produzione di campioni che dovranno essere prodotti entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla data dell'eventuale richiesta a pena di esclusione dalla gara.

L'Allegato n. 4 specifica dettagliatamente, per ciascuno dei lotti in gara, il numero minimo di campioni richiesti a pena di esclusione.

La confezione separata per lotto all'interno del plico deve recare esternamente l'indicazione del numero di lotto cui il campione si riferisce.

I campioni di che trattasi costituiscono parte integrante e sostanziale dell'offerta tecnica e sono pertanto richiesti a pena di esclusione dalla gara; dovranno essere messi a disposizione di ISMETT a titolo gratuito. Pertanto in nessun caso potrà essere richiesto corrispettivo per detti beni. I campioni dovranno corrispondere a beni regolarmente in commercio, muniti di tutte le necessarie autorizzazioni sanitarie e ministeriali, marchio CE e forniti nella medesima confezione sterile di vendita.

Detti Campioni resteranno agli atti della procedura di gara e non verranno restituiti.

Detti plichi – offerta e campioni - devono essere indirizzati a:

ISMETT Srl – Via discesa dei Giudici, 4 – 90133 Palermo

Le modalità di invio dell'offerta e dei campioni sono lasciate alla libera scelta delle Imprese concorrenti nel rispetto delle norme previste dal vigente Codice Postale.

Al fine dell'accertamento del rispetto del termine per la presentazione delle offerte e dei plichi contenenti i campioni farà fede unicamente la data di ricevimento apposta sui plichi contenenti le stesse da parte dell'Ufficio Protocollo di ISMETT. **Non saranno presi in considerazione plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato.**

Ai fini dell'ammissione alla gara è necessario che entrambi i plichi – offerta e campioni – giungano entro il termine previsto. Saranno escluse le Imprese che non avranno fatto pervenire entro il sopradetto termine uno o l'altro dei due plichi.

Si informa che l'Ufficio Protocollo di ISMETT è sito al secondo piano dell'indirizzo indicato e pertanto il latore dei plichi contenenti offerta e campionatura – sia esso direttamente il fornitore a mano sia esso un'agenzia autorizzata – è tenuto a recarsi presso il secondo piano dello stabile e a rivolgersi direttamente ed esclusivamente all'Ufficio Protocollo. Nessun altro ufficio od operatore di ISMETT è autorizzato a ritirare detti plichi; nel caso in cui il latore dei plichi consegni gli stessi ad ufficio diverso dal Protocollo, ISMETT non risponderà dei plichi che eventualmente non siano giunti all'Ufficio Protocollo in tempo utile e l'Impresa verrà conseguentemente esclusa dalla gara. Le Imprese concorrenti sono invitate a voler dare precise indicazioni in tal senso alle agenzie autorizzate cui si rivolgono per il recapito dei plichi.

L'Ufficio protocollo di ISMETT è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00, orario continuato. Nel caso in cui il latore del plico dovesse trovare la portineria chiusa, può citofonare a "ISMETT SRL" oppure a "UPMC ITALY".

Il plico relativo all'offerta deve contenere, **a pena di esclusione dalla gara, 3 (tre) distinti plichi ciascuno a sua volta chiuso, idoneamente sigillato e controfirmato nel modo sopradescritto**, recanti le seguenti indicazioni in relazione al rispettivo contenuto

- A) "Contiene i documenti per la partecipazione alla gara"
- B) "Contiene l'offerta tecnica"
- C) "Contiene l'offerta economica"

Nella busta contrassegnata con la **lettera "A"** devono essere inseriti i seguenti documenti:

1) Dichiarazione, resa dal titolare, nel caso di impresa individuale, o da un Legale Rappresentante dell'impresa se trattasi di società, ai sensi del DPR n. 445/2000, in carta semplice e sulla base del modello di cui all'allegato 7, contenente tutte le seguenti attestazioni, che saranno successivamente oggetto di verifica mediante l'acquisizione, presso le competenti Autorità, di idonea certificazione (**si ricorda che le dichiarazioni false verranno punite ai sensi del codice penale**):

1.1) di autorizzare ISMETT all'utilizzo dei dati personali ai sensi di legge;

1.2) denominazione dell'Impresa, codice fiscale e/o partita I.V.A., domicilio fiscale ed ufficio imposte dirette competente (comune, indirizzo, telefono e fax), numero dipendenti, numero Posizione e sede I.N.P.S., numero posizione INAIL, contratto collettivo applicato; iscrizione al registro della C.C.I.A.A o nel corrispondente registro professionale per le Imprese straniere; indicazione, specificando anche i rispettivi indirizzi di residenza, del titolare e del direttore tecnico se trattasi d'Impresa individuale; dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si

tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione, cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica, o del socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Il direttore tecnico va indicato qualora presente nell'organizzazione dell'Impresa concorrente e occorre specificarlo in ogni caso anche se tale figura coincida con la persona del legale rappresentante o di altro amministratore. Laddove non sia prevista tale figura, occorrerà dichiarare tale circostanza;

1.3) di essere munita delle necessarie autorizzazioni, iscrizioni ad albi o registri a sensi di legge, per l'esecuzione dell'appalto di cui alla presente gara;

1.4) che l'Impresa ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di tutti gli oneri derivanti dal rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro di cui alla documentazione di gara ed alla normativa vigente in materia;

1.5) che l'offerta presentata è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;

1.6) di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, con esclusione di ogni ipotesi di accordo con le altre imprese partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

1.7) di accettare incondizionatamente tutte le norme e condizioni previste da tutti i documenti relativi alla presente gara;

1.8) di acconsentire all'accesso, ex Legge nr. 241/1990, a tutte le parti sia amministrative, che tecniche, che economiche della documentazione prodotta, per ragioni attinenti alla gestione della procedura di gara, delle fasi successive all'espletamento della gara e/o per ragioni di giustizia salva la facoltà del concorrente, in sede di formulazione dell'offerta tecnica e/o economica o di giustificazione delle stesse, di indicare le parti delle stesse che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione, segreti tecnici e commerciali e fatta salva in ogni caso la previsione di cui all'art. 53, comma 6, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

1.9) di autorizzare espressamente ISMETT a inoltrare le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché qualsivoglia altra comunicazione inerente la gara di che trattasi, nonché l'eventuale successivo rapporto contrattuale, a mezzo fax e/o a mezzo posta elettronica certificata, specificando i numeri di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica certificata che i competenti uffici di ISMETT sono all'uopo autorizzati ad utilizzare;

1.10) che non ricorre, per l'Impresa, la causa di esclusione di cui all'Art. 1-bis, comma 14, della Legge Nr. 383/2001 e s.m.i. in quanto:

- o non si è avvalsa dei piani individuali di emersione;
oppure, in alternativa,
- o si è avvalsa dei piani individuali di emersione, ma il periodo di emersione si è concluso.

1.11) che nei tre anni successivi alla cessazione – a qualsiasi titolo - dell'incarico e/o del rapporto di lavoro autonomo o subordinato del personale di ISMETT, che negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato, nell'interesse di ISMETT, poteri autoritativi e/o negoziali nei confronti dell'Impresa, non ha conferito incarichi a - e/o concluso contratti di lavoro autonomo o subordinato con – il predetto personale di ISMETT, a pena di esclusione;

1.12) che i prodotti offerti sono già commercializzabili nel territorio italiano alla data di presentazione dell'offerta;

1.13) indicazione dei lotti per i quali si presenta offerta;

1.14) Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b e comma 4, lettera a, del medesimo art. 83, del D.lgs 50/2016 e s.m.i, il fatturato, relativo al triennio 2013, 2014 e 2015, distinto per anno, che l'Impresa ha realizzato per le forniture, a favore di Aziende Ospedaliere Pubbliche o Aziende Sanitarie Pubbliche o Ospedali privati, di dispositivi medici per cardiologia interventistica analoghi a quelli oggetto di gara; si avverte che, per l'ammissione alla gara, è richiesto che detto fatturato sia, nel predetto triennio, IVA esclusa, pari almeno al doppio, IVA esclusa, del valore triennale del lotto per il quale il concorrente partecipa alla gara; nel caso in cui il concorrente partecipi per più di un lotto, il fatturato pregresso deve essere, ai fini dell'ammissione, pari al doppio della somma dei valori triennali dei lotti per i quali partecipa.

La dichiarazione suddetta deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa o da altro soggetto autorizzato a impegnare l'Impresa verso terzi. In quest'ultimo caso dovrà essere prodotta altresì idonea procura.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia leggibile del documento di identità in corso di validità del dichiarante.

2) DGUE compilato nelle parti di competenza e firmato. Non devono essere compilate le parti IV.A, IV C, IV D, V nonché le ulteriori parti eventualmente non pertinenti all'oggetto specifico dell'appalto.

3) Il presente capitolato d'oneri, gli Allegati n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6 e n. 7 e il DGUE, il sottoscritti in ogni pagina e compilati nelle parti di competenza.

Il capitolato speciale dovrà essere, inoltre, sottoscritto con firma multipla nell'ultima pagina in corrispondenza delle clausole ex artt. 1341 e 1342 c.c..

4) Documento probante, conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 93 del D. Lgs 50/16 e smi, una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) della somma dei valori (IVA esclusa) dei lotti per i quali l'Impresa intende partecipare alla gara riportati nell'Allegato 1 al capitolato sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. **La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.** La garanzia deve avere validità per almeno duecentodieci (210) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del garante a concedere, su richiesta di ISMETT, nell'ipotesi in cui alla data di scadenza della garanzia provvisoria ancora non sia intervenuta la sottoscrizione del contratto, un rinnovo della garanzia provvisoria medesima per il periodo di ulteriori 90 giorni. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è **svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.** L'importo della garanzia è ridotto nelle ipotesi e nelle correlative misure percentuali espressamente indicate all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/16; a tal fine, ciascuna impresa concorrente dovrà produrre, unitamente alla garanzia provvisoria, apposita dichiarazione (da inserire pertanto nella busta A, ossia quella contenente la documentazione per la partecipazione alla gara) le ipotesi specifiche di riduzione dell'importo della garanzia, nonché la comprova, per ciascuna singola ipotesi di riduzione dell'importo, della ricorrenza del diritto alla riduzione medesima.

5) Documento probante, conformemente all'art. 93, comma 8, D. Lgs. n. 50/16, l'impegno di un fideiussore (anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria) a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (e cioè l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/16) a favore di ISMETT qualora l'offerente risultasse affidatario;

6) Almeno una idonea referenza bancaria;

7) Documento denominato "PASSOE" rilasciato dal sistema "AVCPASS";

8) Pagamento del contributo all'ANAC per i lotti per i quali sia previsto.

Tutte le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere prodotte unitamente a copia fotostatica leggibile di un documento di identificazione in corso di validità del soggetto che ha sottoscritto le stesse.

La Documentazione Amministrativa dovrà essere interamente redatta in lingua italiana in quanto lingua ufficiale della procedura. Saranno considerati equipollenti solo i documenti redatti in lingua straniera che siano accompagnati da traduzione asseverata.

In caso di Raggruppamenti temporanei d'Imprese la documentazione di cui ai superiori punti 1), 2), e 6) deve essere presentata per ciascuna delle Imprese partecipanti al raggruppamento. I documenti di gara (superiore punto 3), timbrati e firmati da un legale rappresentante per ciascuna impresa facente parte del gruppo, possono essere prodotti in unica copia. Il PASSOE deve recare la sottoscrizione di tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento.

In caso di Raggruppamenti temporanei d'Imprese la garanzia provvisoria e l'impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva devono essere intestati a tutte le imprese del raggruppamento. In caso di RTI il contributo all'ANAC deve essere corrisposto dalla capogruppo mandataria.

I Raggruppamenti temporanei d'Impresa si riuniranno ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016. Le imprese presenteranno nella busta contrassegnata con la lettera "A", ove non ancora costituite in raggruppamento, apposita dichiarazione contenente l'impegno, in caso di aggiudicazione, a far parte del raggruppamento che dovrà essere costituito ai sensi e con le modalità di cui all'art. 48 del citato Decreto. Da tale dichiarazione dovrà risultare l'indicazione della Capogruppo e le parti dell'appalto che verranno eseguite da ciascuna Impresa partecipante al raggruppamento.

I Raggruppamenti di imprese già formalmente costituiti presenteranno, nella busta contrassegnata con la lettera "A", l'originale o la copia autenticata dell'atto di costituzione.

In caso di Consorzi si osserveranno le vigenti norme di legge e verrà indicata, se del caso, l'Impresa che eseguirà la fornitura per il Consorzio producendo tutta la relativa documentazione.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/03, i dati personali vengono raccolti per le finalità strettamente connesse agli obblighi stabiliti da leggi, regolamenti e norme comunitarie e per lo svolgimento delle operazioni di gara. L'interessato può far valere nei confronti di ISMETT i diritti di cui all'art. 7, esercitati ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs n. 196/03. Le informazioni fornite dai soggetti che partecipano alla gara relative a soggetti che ricoprono posizioni apicali, dipendenti o collaboratori costituiscono dati personali [anche sensibili e/o giudiziari] ai sensi dell'art. 4, co.1 lett. b) [d] e/o e)] del Codice privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e verranno trattati dall'Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione S.r.l. e da UPMC Italy S.r.l., entrambe con sede in via Discesa dei Giudici 4, 90133 Palermo (congiuntamente, "Contitolari") per le finalità strettamente connesse allo svolgimento delle operazioni di gara e all'adempimento di obblighi stabiliti da leggi, regolamenti e norme comunitarie.

Il conferimento dei predetti dati è facoltativo, ma in mancanza di questo, potrebbe essere pregiudicata la partecipazione alla gara.

I dati verranno trattati sia con l'ausilio di strumenti elettronici, informatici e telematici sia conservati su supporti cartacei, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle disposizioni del Codice privacy. I predetti dati, anche quelli relativi ai soggetti che non risulteranno aggiudicatari, verranno conservati per un periodo di 10 anni dalla data di chiusura della gara, per l'eventuale tutela in giudizio dei diritti dei Contitolari.

I partecipanti potranno far valere i diritti loro riconosciuti dal Codice privacy (quali, per esempio, il diritto di chiedere l'indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e modalità di trattamento, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al relativo utilizzo), inviando una richiesta senza formalità al seguente indirizzo di posta elettronica: acquisti.ismett@postecert.it

Il soggetto che risulterà aggiudicatario, si obbliga sin d'ora ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali, ai quali avrà accesso ovvero che gli verranno comunicati per l'esecuzione del contratto, nel rispetto del Codice privacy e dei Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali applicabili che, ad ogni effetto, dichiara di conoscere e di essere in condizione di rispettare in ogni parte.

In particolare, l'Aggiudicatario si obbliga a:

- trattare i dati personali comunicati dai Contitolari esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto;
- adottare tutte le misure di sicurezza idonee a ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito e, comunque, ad adempiere alle disposizioni del Codice privacy e del relativo Allegato B recante il "Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza", con riferimento alle tipologie di trattamento effettuate e alle categorie di dati trattati;
- sottoscrivere (e a far sottoscrivere da eventuali altri soggetti che verranno dallo stesso coinvolti nell'esecuzione del contratto - quali, per esempio, subappaltatori o imprese ausiliarie) ogni eventuale impegno si rendesse necessario per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (quale, ad esempio, lettera di nomina a Responsabile del trattamento, attestazione di conformità ai sensi della Regola 25 Allegato B al Codice privacy, specifiche clausole in caso di trasferimenti di dati verso paesi che non appartengono all'EU e che non garantiscono un adeguato livello di tutela).

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui sopra, nonché del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 50/16, determinerà l'applicazione della procedura di cui all'art. 83, comma 9, D. Lgs. n. 50/16. In particolare si assegnerà un termine perentorio non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando nella richiesta il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Verrà altresì richiesta, ai sensi del predetto comma 9 del citato decreto, la corresponsione di una sanzione pecuniaria pari all'1 per cento del valore del lotto o della somma dei valori dei lotti per i quali l'Impresa concorre sempre con il limite di 5.000,00 euro previsto dalla norma. Entro il suddetto termine l'impresa concorrente dovrà contestualmente produrre la documentazione necessaria alla integrazione o alla regolarizzazione richieste e il documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta solo in caso di regolarizzazione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, si procederà a richiedere comunque la regolarizzazione attraverso la procedura sopra indicata, ma in tal caso, non sarà applicata alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, si procederà ad escludere l'Impresa concorrente dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, per cui non potrà darsi corso alla procedura sopra indicata, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto della responsabile della stessa. Sono altresì non sanabili le irregolarità essenziali afferenti alle offerte tecnica ed economica.

Nella busta contrassegnata con la lettera "B" deve essere inserita una distinta busta per ciascun lotto. In ciascuna busta B, recante all'esterno l'indicazione del lotto di riferimento, dovrà essere inserito tutto quanto necessario per una completa valutazione di quanto offerto sia sotto il profilo della rispondenza di quanto offerto ai minimi previsti per l'ammissione alla gara sia per l'assegnazione dei punteggi agli aspetti qualitativi diversi dal prezzo. In particolare dovranno essere prodotti:

- a) indicazione, per ciascun lotto per il quale l'Impresa partecipa, del codice articolo offerto per ciascuna misura di dispositivo; si avverte che non sono ammesse offerte alternative e pertanto, per ciascuna misura del lotto, non può essere offerto più di un singolo codice articolo. La Commissione Giudicatrice non provvederà a valutare nessuna delle offerte in presenza di offerte alternative demandando alla seduta pubblica la formale esclusione dalla gara.
- b) Una scheda tecnica, preferibilmente in versione sia elettronica che cartacea, dei prodotti offerti dalla quale dovrà essere possibile verificare agevolmente la completa corrispondenza a quanto richiesto e tutte le restanti caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti offerti ai fini dell'assegnazione dei punteggi qualitativi secondo i criteri stabiliti dalla presente legge di gara.

I contenuti della sopraddetta documentazione saranno presi in considerazione ai fini della verifica della conformità dei prodotti proposti ai minimi richiesti. Inoltre, al di sopra del limite minimo di ammissibilità dell'offerta, i contenuti delle sopraddette documentazioni saranno presi in considerazione ai fini dell'assegnazione del punteggio agli aspetti qualitativi di quanto offerto (fino ad un massimo di 50 punti) sulla base dei criteri di cui all'Allegato n. 2.

Tutto quanto proposto dall'Impresa concorrente costituisce, in caso di eventuale aggiudicazione, oggetto di obbligo contrattuale.

La documentazione cartacea dovrà essere prodotta in forma fascicolata e ciascun fascicolo dovrà recare la chiara e univoca numerazione progressiva delle pagine.

Nella busta contrassegnata con la **lettera "C"** devono essere inserite altre buste, una per ciascun lotto per il quale l'impresa concorrente intende partecipare, all'esterno delle quali deve essere indicato chiaramente il **numero di lotto** al quale fanno riferimento e che devono contenere solo ed unicamente l'offerta economica per il lotto al quale si riferiscono.

Verrà inserita, in ciascuna busta interna alla busta C, solo ed esclusivamente l'offerta del lotto di riferimento. L'offerta economica, redatta in lingua italiana, dovrà essere presentata in conformità allo schema contenuto nell'Allegato n. 3 "schema d'offerta" con l'inserimento di tutte le informazioni ivi richieste e dovrà in particolare contenere:

- a) la ragione sociale, la sede, il numero di codice fiscale, il numero di partita IVA relativi alla ditta concorrente;
- b) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio del suo titolare, o del suo o dei suoi legali rappresentanti o del procuratore autorizzato;
- c) il corrispettivo unitario offerto per i prodotti oggetto di ciascun lotto e il corrispettivo totale per l'intero quantitativo triennale di ciascun lotto (che costituirà la base per l'applicazione della formula inversamente proporzionale per l'attribuzione del punteggio al prezzo). In corrispondenza dei lotti 65 e 85 ciascun concorrente indicherà un prezzo unitario distinto per ciascuna delle voci inserendo righe aggiuntive allo schema proposto. Il totale offerto che verrà preso in considerazione sarà costituito in questo caso dalla somma dei prodotti di ciascun prezzo unitario per il quantitativo indicato nell'Allegato n. 1 per ciascuna voce oggetto del lotto. **Si fa presente che è obbligatorio indicare in offerta un solo prezzo unitario per tutti i tipi e le misure di articoli oggetto di ciascun lotto.** Si fa presente che il corrispettivo totale triennale per lotto offerto da ciascun concorrente non può essere superiore alla base d'asta triennale pena esclusione dalla gara;
- d) la dichiarazione di disponibilità a mantenere valida l'offerta per 210 giorni dal termine di presentazione della stessa;
- e) la specifica indicazione dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- f) la sottoscrizione del titolare o del legale rappresentante o del procuratore autorizzato dell'impresa concorrente o comunque di altra persona legittimamente autorizzata ad impegnare l'impresa stessa;
- g) CND e Codice di Repertorio di ciascun prodotto offerto;
- h) eventuale intenzione di subappaltare.

Si avverte che non sono ammesse offerte alternative e/o plurime.

Verranno escluse altresì le offerte alternative o plurime.

Anche tutto quanto contenuto nella busta B e/o nella busta C dovrà essere interamente redatto in lingua italiana in quanto lingua ufficiale della procedura. Saranno considerati equipollenti solo i documenti redatti in lingua straniera che siano accompagnati da traduzione asseverata. Fanno eccezione le schede tecniche dei prodotti offerti da inserire in busta B che potranno eventualmente essere redatte in lingua inglese.

Capitolo 13 - Svolgimento della gara

La procedura di gara di cui al presente Capitolato, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si svolge in 3 distinte fasi (amministrativa, tecnica, economica).

1^ FASE IN SEDUTA PUBBLICA

In seduta pubblica, il giorno **22/02/2017 alle ore 10.00** (salvo variazioni di giorno e/o di orario che saranno rese note sul sito web www.ismett.edu che le Imprese interessate sono invitate all'uopo a controllare) la Commissione di Gara, alla presenza del Notaio rogante, previa presa d'atto dei plichi pervenuti entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte e verifica della integrità degli stessi, procederà all'apertura dei plichi pervenuti, alla verifica del loro contenuto, all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa (buste A) ed alla verifica che siano in esse contenuti tutti i documenti richiesti e che detti documenti siano completi e compilati in modo conforme a quanto richiesto ed alle vigenti disposizioni di legge.

Se del caso, si procederà ad espletare la procedura di cui all'art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016 e smi; in questo caso la documentazione prodotta in sanatoria dai concorrenti sanzionati verrà aperta in una successiva seduta pubblica.

La Commissione di Gara procederà, quindi, ad aprire le buste contrassegnate con le lettere "B" contenenti le offerte tecniche e i colli contenenti le campionature richieste onde prendere atto di quanto contenuto nelle buste B e nei colli predetti. La Commissione procederà altresì a siglare le buste contrassegnate con le lettere "C" che rimarranno chiuse.

La Commissione di Gara, raccolte le eventuali osservazioni o i reclami dei presenti, dichiarerà chiusa la prima fase di gara.

Delle sopraindicate operazioni sarà redatto verbale sottoscritto dalla Commissione di Gara mentre le buste contrassegnate con le lettere "C" verranno adeguatamente custodite in forma tale da assicurarne l'integrità e la segretezza fino all'espletamento della 3^a fase di gara. .

Saranno escluse, immediatamente e senza applicazione dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016 e smi, le offerte che siano inficiate dai seguenti vizi:

- **plico di offerta e/o campioni pervenuto oltre i termini previsti dal presente capitolato;**
- **plico di offerta e/o campioni pervenuto in maniera gravemente lacerata tale da pregiudicare la segretezza dell'offerta;**
- **mancaza delle tre distinte buste all'interno del plico contenente l'offerta;**
- **offerta espressamente condizionata; a tal proposito si precisa che non verrà considerata condizionata l'offerta che, in qualunque parte della documentazione prodotta (Busta A), al suo interno posseda contenuti che siano in contrasto tra loro; pertanto, a fronte della dichiarazione di accettazione incondizionata della legge di gara e della produzione dei documenti di gara sottoscritti per accettazione, l'inserimento di condizioni contrastanti con i contenuti della legge di gara determinerà l'avvio della procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 D. Lgs. 50/2016.**
- **In tutti gli altri casi previsti dalla legge.**

17

2^a FASE: IN SEDUTA RISERVATA

La seconda fase verrà esperita in seduta riservata. Consiste nell'esame delle informazioni contenute in ciascuna busta contrassegnata con la lettera "B" e nella valutazione dei campioni prodotti.

In primo luogo la Commissione procederà a valutare la conformità di tutto quanto oggetto di offerta alle caratteristiche tecnico-funzionali minime dei prodotti come descritti nei documenti di gara.

In questa fase la Commissione escluderà dalla gara le offerte che non contemplino tutti i predetti requisiti minimi (Allegato n. 1). Si escluderanno anche le offerte parziali per le quali la documentazione tecnica prodotta non evidenzia tutte le parti della fornitura oggetto del lotto per il quale l'Impresa concorre o non sia sufficiente alla valutazione qualitativa di quanto offerto, potendo la Commissione richiedere esclusivamente chiarimenti nel caso in cui si appalesi una contraddizione tra parti diverse della documentazione tecnica o sussistano perplessità sul significato da attribuire ad una certa indicazione già contenuta nella documentazione tecnica, non potendo invece in nessun caso richiedere documentazione integrativa. Si procederà, secondo i criteri indicati nell'Allegato 2 nonché al superiore capitolo 11, all'attribuzione dei punteggi agli elementi diversi dal prezzo alle sole offerte per le quali la Commissione abbia riscontrato la presenza delle caratteristiche minime di cui all'Allegato n. 1. Di tutto quanto sopra verrà redatto verbale sottoscritto da tutti i componenti la Commissione.

Verranno ammesse alla successiva fase di gara – apertura dell'offerta economica – solo le offerte che avranno totalizzato complessivamente almeno 30 punti sui 50 previsti per gli elementi diversi dal prezzo.

3^ FASE IN SEDUTA PUBBLICA

In tale fase potrà intervenire un rappresentante legale di ciascuna Impresa concorrente o altra persona munita di procura speciale.

Nel luogo, giorno ed ora successivamente comunicati con apposita convocazione, la Commissione di Gara, alla presenza del Notaio rogante, procederà, se del caso a dare pubblica lettura dei punteggi totali assegnati a ciascuna offerta in gara agli elementi diversi dal prezzo per ciascun lotto e, previa verifica della loro integrità, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle Imprese ammesse alla 3^ fase ed alla verifica della correttezza sostanziale delle offerte secondo quanto richiesto nel presente capitolato.

Procederà a dare lettura dei prezzi offerti e ad attribuire il punteggio relativo al prezzo.

Il prezzo che verrà preso in considerazione ai fini dell'assegnazione del suddetto punteggio è il totale complessivo triennale proposto per singolo lotto dello schema di cui all'Allegato 3.

Verranno escluse dalla gara le offerte contemplanti un totale complessivo triennale, per singolo lotto, superiore agli importi posti a base d'asta (vedi Allegato 1).

Si assegneranno 50 punti al corrispettivo complessivo totale triennale più basso. Agli altri corrispettivi verranno assegnati punteggi inversamente proporzionali sulla base della formula di cui al cap. 11 lettera A.

Verrà quindi redatta la relativa graduatoria sulla base della sommatoria, per ciascun concorrente, del punteggio assegnato al prezzo e agli elementi diversi dal prezzo.

In caso di offerte pari, si procederà ad esperire la procedura migliorativa prevista all'art. 77 del R.D. n. 827/1924 e, solo nell'ipotesi in cui nessuna delle Imprese interessate sia adeguatamente rappresentata in seduta di gara, si procederà a sorteggio. A tal fine è necessario che la persona presente per il concorrente sia munito di procura notarile per atto pubblico con espressa menzione del potere di migliorare l'offerta del concorrente ex art. 77 R.D. n. 827/1924.

Saranno escluse, immediatamente e senza applicazione dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016 e smi, le offerte che siano inficiate dai seguenti vizi:

- **manca di offerta economica;**
- **offerta espressamente condizionata; a tal proposito si precisa che non verrà considerata condizionata l'offerta che, in qualunque parte della documentazione prodotta (busta A, busta B e sottobuste), al suo interno contenga disposizioni che siano in contrasto tra loro; pertanto, a fronte della dichiarazione di accettazione incondizionata della legge di gara e della produzione dei documenti di gara sottoscritti per accettazione, l'inserimento di condizioni contrastanti con i contenuti della legge di gara determinerà il soccorso istruttorio assistito (art. 38 comma 2-bis);**
- **offerte contemplanti un corrispettivo totale triennale per singolo lotto superiore all'importo a base d'asta;**
- **offerte non contemplanti tutte le voci costituenti un lotto di fornitura;**
- **offerte alternative e/o plurime;**
- **in tutti gli altri casi in cui la legge preveda l'esclusione dalla gara o in tutti gli altri in cui il vizio vada ad inficiare direttamente i contenuti specifici delle offerte tecnica ed economica in maniera tale da risultare non coerente con i principi del diritto degli appalti pubblici e l'applicazione del soccorso istruttorio assistito (art. 83, comma 9 del D. Lgs n. 50/2016).**

Previa raccolta di eventuali osservazioni o reclami dei presenti, di quanto sopra sarà redatto verbale, sottoscritto dal Presidente di gara, dal Notaio.

Il verbale di gara non tiene luogo di contratto.

Determinata, in esito alle sopradette operazioni, la graduatoria definitiva, si procederà ad avviare il processo di eventuale verifica dell'offerta anomala nonché di formalizzazione dell'aggiudicazione.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida per singolo lotto.

La presentazione dell'offerta è immediatamente vincolante per l'Impresa aggiudicataria, mentre ISMETT è vincolato solo con l'aggiudicazione definitiva.

ISMETT si riserva di non affidare le forniture di che trattasi qualora il prezzo offerto non sia ritenuto congruo rispetto alle quotazioni di mercato o a fronte di qualsiasi altra motivazione di pubblico interesse.

La fornitura di che trattasi è da considerarsi a tutti gli effetti “pubblica fornitura”

Capitolo 14 - Adempimenti successivi all’espletamento della gara

Contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione provvisoria e ai fini del perfezionamento dell’aggiudicazione definitiva, verrà richiesto all’impresa individuata quale migliore offerente per ciascun singolo lotto e che abbia previamente superato l’eventuale verifica dell’offerta anormalmente bassa, di presentare, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta medesima, i sotto elencati documenti:

- Garanzia fideiussoria definitiva di cui al precedente capitolo 9;
- Codice di condotta aziendale firmato per presa visione e accettazione;
- Allegati inerenti la Privacy compilati e firmati per presa visione e accettazione;
- dichiarazione, in ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo di Legalità dell’11.08.2005, concordato tra ISMETT e la Prefettura di Palermo, con la quale l’Impresa in indirizzo si impegna, pena la decadenza dall’affidamento della fornitura, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali e/o aziendali ecc);
- qualsiasi altro documento che sia richiesto direttamente o indirettamente dalle previsioni del presente Capitolato o dalla legge.

Entro il predetto termine dovrà, comunque, essere prodotto ogni altro documento eventualmente richiesto. Trascorso inutilmente tale termine, ISMETT potrà procedere alla revoca della proposta di aggiudicazione e allo scorrimento della graduatoria.

L’aggiudicazione è subordinata, oltre che all’effettiva e tempestiva produzione da parte dell’Impresa di tutto quanto sopra detto, altresì, all’acquisizione d’ufficio, da parte di ISMETT, di tutte le certificazioni attestanti l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si farà luogo all’annullamento dell’aggiudicazione nel caso in cui ISMETT accerti che l’impresa aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e/o per l’assunzione dell’appalto. In caso di revoca o di annullamento dell’aggiudicazione, ISMETT provvederà ad aggiudicare la fornitura ad altra Impresa secondo graduatoria, ad escutere la cauzione provvisoria e, se del caso, ad effettuare la segnalazione all’ANAC.

Trascorsi i termini previsti dal D.Lgs 50 del 18.04.2016 e s.m.i., art. 32, commi 9 e 11, sarà cura di ISMETT contattare l’impresa aggiudicataria per ciascun singolo lotto per la formalizzazione del vincolo contrattuale e l’effettiva decorrenza del contratto.

Tuttavia ISMETT si riserva l’esecuzione in urgenza durante il termine dilatorio di cui al comma 9 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 11 del citato art. 32, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata delle prestazioni dell’appalto determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che l’appalto medesimo è destinato a soddisfare.

La condizione di cui al punto 1.11 dell’autodichiarazione di cui al cap. 11 e da inserirsi in busta A, dovrà permanere al momento della sottoscrizione del contratto e anche in costanza del rapporto contrattuale nonché delle eventuali prestazioni accessorie. Con la partecipazione alla gara, ciascun concorrente si impegna al rispetto delle previsioni contenute nell’Art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. Nr. 165/2001; in caso di violazione della predetta norma saranno applicate le sanzioni ivi previste.

Capitolo 15 - Finanziamento

Il finanziamento della spesa necessaria per il servizio previsto nella presente gara avverrà tramite l’utilizzo di fondi del Bilancio Aziendale.

Capitolo 16 - Spese contrattuali e di pubblicazione sui giornali

Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti alla formalizzazione del contratto saranno a carico delle Imprese che risulteranno aggiudicatricie per ciascun singolo lotto. A carico delle Imprese aggiudicatricie

saranno, altresì, poste le spese di pubblicazione sui giornali dell'estratto del bando e dell'avviso di aggiudicazione.

Capitolo 17 - Foro Competente

Per tutte le controversie è competente esclusivamente il foro di Palermo.

Capitolo 18 - Disposizioni finali e di rinvio

ISMETT si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non procedere all'aggiudicazione, per motivi di pubblico interesse, senza diritto per i partecipanti ad alcuna forma risarcitoria o di indennità.

ISMETT si riserva, inoltre, la possibilità di non aggiudicare la gara se le condizioni economiche offerte non risultino convenienti in relazione al confronto con le condizioni di fornitura praticate ad altre strutture ospedaliere del territorio per beni e servizi con caratteristiche simili o, comunque, con le condizioni praticate sul territorio evincibili, tra l'altro, anche da Convenzioni Consip o da gare consorziate eventualmente attive al riguardo.

Le informazioni complementari relative alla gara di cui al presente Capitolato possono essere richieste al Dipartimento Acquisti dell'ISMETT con nota da inviare **esclusivamente** via fax al numero 091.21.92.582.

Le richieste di chiarimenti devono pervenire via fax al suddetto numero entro e non oltre le **ore 12 del giorno 09/01/2017**

Il RUP si riserva di non pubblicare rettifiche o chiarimenti dopo le **ore 12 del giorno 20/01/2017**

Per quanto non espressamente previsto nei documenti della presente procedura, si fa espresso rinvio alla legislazione vigente in materia ed alle disposizioni del Codice Civile, se e in quanto applicabili.

A tutti gli effetti la fornitura disciplinata dal **presente capitolato viene considerata "pubblica fornitura"**.

Il presente capitolato si compone di n. 18 capitoli.

Letto, approvato, confermato e sottoscritto

20

Ai sensi e per gli effetti della norma di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile vengono espressamente approvate (timbro e firma) ed accettate le seguenti clausole:

CAP. 1

ISMETT ha la facoltà di recedere dai contratti stipulati in esito alla presente procedura, in qualsiasi momento nel corso della sua durata, ai sensi della norma di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1373 e 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. Tale facoltà non è concessa al fornitore.

Si precisa che ISMETT potrà, altresì, in deroga alle previsioni del citato art. 1671 del codice civile, recedere dal contratto di che trattasi, nel caso di disponibilità di convenzioni CONSIP o delle Centrali di Committenza Regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico rispetto a quelle del contratto medesimo qualora l'aggiudicatario, a riguardo interpellato, non offra, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, la disponibilità a proseguire la fornitura alle condizioni di maggior vantaggio economico. In caso di diniego o silenzio dell'aggiudicatario interpellato, il recesso di ISMETT dal contratto non comporterà a carico di ISMETT medesimo alcun onere né per mancato guadagno né per spese sostenute né ad alcun altro titolo. Sono fatti salvi i casi in cui lo strumento aggregato di Consip o della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana coprano materie ad adesione obbligatoria ex DPCM 24 dicembre 2015; in queste ipotesi il recesso di ISMETT per effetto dell'attivazione dell'iniziativa aggregata è incondizionato.

CAP. 5

Con riferimento ai lotti di gara dal n. 30 al n. 55, ai lotti nn 73, 74 e 76 e ancora ai lotti dal n. 89 al n. 92 le imprese aggiudicatrici dovranno costituire, entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di decorrenza del contratto, i corredi di conto deposito analiticamente definiti, in termini di numero di pezzi per misura, per ciascun lotto nell'Allegato n. 1; nel caso di ritardo nella costituzione del conto deposito potrà essere applicata da parte di ISMETT, previa valutazione dei motivi del ritardo, una penale pari all'1 per mille dell'importo complessivo di aggiudicazione IVA esclusa per ciascun giorno di ritardo, salvo il rispetto dei limiti massimi eventualmente previsti dalla legge. Nel caso di ritardo superiore a 20 giorni solari ISMETT si riserva di risolvere il contratto e scorrere la graduatoria per l'individuazione del nuovo aggiudicatario.

Nel caso il fornitore, nel corso del rapporto contrattuale, sospendesse per qualsiasi motivo le forniture, o non fosse in grado di eseguire le richieste di reintegro dei corredi di conto deposito nei quantitativi, nelle qualità e nei termini di consegna richiesti o non provvedesse tempestivamente a sostituire i beni rifiutati sia all'atto della consegna sia successivamente, sarà facoltà di ISMETT provvedere direttamente nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altri fornitori di propria fiducia, a libero mercato, addebitando al fornitore inadempiente le maggiori spese da ciò derivanti nonché l'eventuale maggior costo delle predette forniture rispetto a quello che avrebbe sostenuto se le forniture fossero state eseguite regolarmente a termini di contratto; in caso ciò non sia possibile, dopo due ritardi o disguidi arrecanti danno ad ISMETT per interruzione delle forniture, lo stesso potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Nei casi di ritardi nelle consegne dei prodotti non in conto deposito ordinati e/o nelle sostituzioni dei prodotti rifiutati o nei reintegri di conto deposito rispetto ai termini convenuti potrà essere applicata da parte di ISMETT, previa valutazione dei motivi dei ritardi, una penale a carico del fornitore inadempiente fino all' 1 per mille dell'importo (IVA esclusa) dei prodotti ordinati o rifiutati per ogni giorno di ritardo nella consegna o nella sostituzione o nel reintegro, salvo il rispetto dei limiti massimi eventualmente previsti dalla legge.

Tutto quanto sopra fatto salva in ogni caso ogni altra azione che ISMETT riterrà opportuna in idonea sede intesa all'accertamento ed al risarcimento di eventuali danni derivanti dai suddetti inadempimenti.

L'ammontare delle penali e degli ulteriori danni riconosciuti a carico del fornitore sarà allo stesso direttamente addebitato mediante deduzione dai crediti vantati e, qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sul deposito cauzionale definitivo di cui al successivo cap. 10 del presente capitolato.

.

CAP. 6

Qualora l'ammontare delle penali complessivamente addebitate all'aggiudicatario per le inadempienze di cui al superiore capitolo 5, superi il 10% (dieci per cento) del valore di ciascun singolo lotto aggiudicato, ISMETT si riserva la facoltà di scegliere risolvere il contratto stesso, limitatamente al lotto per il quale sono state applicate le penali, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni da ciò derivanti.

L'ammontare delle penali e degli eventuali danni riconosciuti a carico del fornitore sarà allo stesso direttamente addebitato mediante deduzione dai crediti vantati e, qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sul deposito cauzionale definitivo di cui al presente capitolato.

ISMETT, oltre all'applicazione delle penali, si riserva il diritto di richiedere nelle sedi e con le modalità ritenute opportune il risarcimento degli eventuali maggiori danni qualora l'ammontare degli stessi venga reputato superiore alle penali applicate e applicabili.

Timbro e firma

CAP. 7

"Si precisa, altresì, che l'Impresa aggiudicataria non potrà in nessun caso interrompere l'esecuzione dell'appalto neanche nell'ipotesi di presunto mancato pagamento da parte di ISMETT di importi fatturati, in base a titoli contrattuali differenti, antecedentemente ai 60 giorni. Un'interruzione dell'esecuzione dell'appalto, anche nel caso sopra citato, equivarrebbe ad un'interruzione di pubblica fornitura, esponendo dunque l'Impresa che se ne rendesse responsabile a tutte le conseguenze civili e penali prescritte dalla legislazione italiana."

Timbro e firma

CAP. 17

"Per tutte le controversie è competente esclusivamente il foro di Palermo."

Timbro e firma

22

CAP. 18

"ISMETT si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non procedere all'aggiudicazione, per motivi di pubblico interesse, senza diritto per i partecipanti ad alcuna forma risarcitoria o di indennità. ISMETT si riserva, inoltre, la possibilità di non aggiudicare la gara se le condizioni economiche offerte non risultino convenienti in relazione al confronto con le condizioni di fornitura praticate ad altre strutture ospedaliere del territorio per beni e servizi con caratteristiche similari o, comunque, con le condizioni praticate sul territorio evincibili, tra l'altro, anche da Convenzioni Consip o da gare consorziate eventualmente attive al riguardo."

Timbro e firma

Firmato dr. Luca Angelo
Direttore d'Istituto